



PROCESSO VERBALE ADUNANZA X

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

05 dicembre 2023

Presidenza: Jacopo SUPPO

Il giorno 05 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 15,40 in Torino, Aula Consiliare - P.zza Castello, 205 - Torino, sotto la Presidenza del Vicesindaco Consigliere Delegato Metropolitan Jacopo SUPPO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 29 novembre 2023 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Vicesindaco Consigliere Delegato Metropolitan Jacopo SUPPO e i Consiglieri: Alessandro SICCHIERO - Caterina GRECO - Davide D'AGOSTINO - Enrico DELMIRANI - Gianfranco GUERRINI - Luca SALVAI - Marco COGNO - Pasquale Mario MAZZA - Roberto GHIO - Rossana SCHILLACI - Silvano COSTANTINO - Sonia CAMBURSANO - Valentina CERA

Sono assenti il Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e i Consiglieri: Andrea TRAGAIOLI - Daniel CANNATI - Fabio GIULIVI - Nadia CONTICELLI

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 7 "Ciriacese-Valli di Lanzo"

CONVENZIONE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI AL CSI PIEMONTE PER
LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN REGIME DI ESENZIONE IVA.

OGGETTO: PERIODO 1 GENNAIO 2024 - 31 DICEMBRE 2028.
APPROVAZIONE.

ATTO N. DEL_CONS 54

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

- il Consorzio per il Sistema Informativo è stato istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di *“mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa”* (art. 3 L.R. n. 48/75);

- il CSI Piemonte (nel seguito CSI) costituisce ente strumentale degli enti consorziati, i cui interessi costituiscono – con riferimento all’ambito di competenza – oggetto dell’attività consortile;

- sono enti consorziati del CSI oltre alla Regione Piemonte, all’Università degli Studi di Torino e al Politecnico di Torino (Enti consorziati promotori), anche la Città di Torino e la Città metropolitana di Torino (Enti sostenitori) nonché, in qualità di Enti consorziati ordinari, gli enti strumentali e le società controllati dalla Città di Torino o dalla Città metropolitana di Torino, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Piemonte, gli enti strumentali e le società controllati dalla Regione Piemonte; i Comuni, le Città metropolitane e le Province, sia in forma individuale che associata; nonché ogni altro Ente a controllo pubblico (art. 6 dello Statuto);

- l’art. 2 comma 1 dello Statuto prevede che il CSI ha durata fino al 31 dicembre 2105 e, quanto alle finalità, si evidenziano in particolare:

- l’art. 4 comma 5 dello Statuto che alla lettera a) stabilisce che il CSI *“[...] progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione [...]”*; alla lettera e) prevede che il CSI *“[...] realizza e gestisce reti ed impianti ed infrastrutture tecnologiche atti a garantire la connettività, l’interoperabilità, la cooperazione applicativa e la sicurezza funzionali ad interconnettere le Pubbliche Amministrazioni, cittadini e imprese [...]”*; alla lettera f) prevede che il CSI *“[...] valorizza il patrimonio informativo degli Enti consorziati attraverso la gestione delle relative banche dati, il riuso dei dati e del software, la diffusione dei c.d. “open data” e del software con codice a sorgente aperto [...]”*; mentre alla lettera h) prevede che il CSI *“[...] supporta le Amministrazioni consorziate nella digitalizzazione ed innovazione dei relativi processi secondo criteri di efficienza e semplificazione [...]”*;
- l’art. 4 comma 6 dello Statuto precisa che il CSI *“[...] in conformità alle modalità e ai limiti stabiliti dalla normativa vigente opera in via prevalente a favore dei propri Enti consorziati, conseguendo oltre l’80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati da tali Enti [...]”*;

- con riferimento alle modalità di acquisizione dei servizi:

- l’art. 4, comma 3, dello Statuto stabilisce che il CSI *“[...] esercita le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione unitaria, uniforme, associata e semplificata delle funzioni e servizi a carattere istituzionale [...]”*;
- ai sensi dell’articolo 7 comma 1 dello Statuto, *“[...] ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle “finalità e compiti” dello stesso, quali delineati dalla L.R. 4.9.1975 n. 48, dalla L.R. 15.3.1978 n. 13 e dall’art. 4 dello Statuto [...]”*;
- l’art. 7 comma 2 dello Statuto stabilisce che: *“[...] I servizi e/o le forniture di cui al precedente*

*comma 1 sono definiti in un documento (Catalogo e Listino dei servizi del CSI), contenente la descrizione delle caratteristiche dei servizi e/o delle forniture, delle modalità di realizzazione e dei criteri di quantificazione dei corrispettivi [...]*”

- l’art. 7 comma 5 dello Statuto stabilisce che “[...] i rapporti tra il CSI e gli Enti consorziati sono regolamentati da convenzioni quadro, laddove la dimensione e la durata del rapporto di fornitura lo rendano necessario e/o il consorziato lo richieda, e da atti di affidamento dei servizi oggetto di specifici preventivi da parte del CSI [...]”

- la Città metropolitana è Ente consorziato sostenitore del CSI a far data dal 1979 e può quindi procedere, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, all’affidamento diretto di servizi in favore dello stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell’oggetto consortile e di quanto previsto dallo Statuto, ovvero nel rispetto delle funzioni strumentali del Consorzio come quivi riconosciute e richiamate;

- l’art. 4, comma 2 dello Statuto recita “[...] Il Consorzio svolge attività strumentali nei confronti degli Enti consorziati operando secondo il modello dell’*“in-house providing”* di cui all’ordinamento eurounitario e nazionale ed è sottoposto al controllo analogo-congiunto di tali Enti [...] ed a questo proposito definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo indispensabile ai consorziati per poter operare mediante affidamenti diretti nei confronti del proprio organismo *in house* strumentale;

- tale controllo viene esercitato fra l’altro, attraverso la nomina diretta dei rappresentanti dei consorziati nel Consiglio di Amministrazione nonché attraverso le ulteriori forme di controllo – anche congiunto - previsto dallo Statuto ovvero anche mediante l’eventuale costituzione di un tavolo di coordinamento inter-enti con compiti di organizzazione dell’azione di tale controllo tra gli stessi;

- in data 30 dicembre 2020 la Città metropolitana e il CSI hanno sottoscritto la “*Convenzione per l’affidamento diretto al CSI-Piemonte di prestazione di servizi in regime di esenzione IVA*” valevole per il periodo 2021-2023;

Verificato che la presente proposta di Convenzione intende disciplinare i rapporti generali tra la Città metropolitana ed il CSI per il periodo 1/1/2024-31/12/2028;

Verificato che il quadro normativo riguardante gli affidamenti *in house* è stato interessato da alcune novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023);

Preso atto che continuano ad essere richiesti i tre requisiti fondamentali che il soggetto affidatario *in house* deve necessariamente e contestualmente possedere per rendersi destinatario di affidamenti diretti che prescindono dall’indizione di una gara, ossia:

- la personalità giuridica: da intendersi quale soggettività giuridica, ossia come idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive, attive o passive;
- il controllo analogo: in ragione del quale la P.A. deve esercitare sull’ente un controllo analogo a quello esercitato sui propri organi ed uffici che comporta quindi un rapporto tra ente pubblico e un soggetto *in house* interorganico, come se il soggetto *in house* fosse un mero organo dell’ente pubblico e una sua *longa manus*;

- il c.d. “vincolo di prevalenza”: in ragione del quale il soggetto affidatario deve destinare la maggior parte del proprio operato a favore dell’ente o degli enti che lo controllano; in particolare occorre che oltre l’80% delle attività siano effettuate nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall’Amministrazione aggiudicatrice, e che dai medesimi debba discendere almeno l’80% del fatturato;

Verificato che, in relazione al possesso dei requisiti soggettivi di *in house provider*, CSI può essere considerato, a tutti gli effetti, organismo *in house* della Città metropolitana di Torino, poiché rispetta, contemporaneamente, le tre condizioni sopra individuate

Preso atto inoltre che l’art. 7 del Nuovo codice degli Appalti, denominato “*Principio di auto-organizzazione amministrativa*”, afferma il principio di auto-organizzazione della P.A., in forza del quale la Pubblica Amministrazione può liberamente decidere se autoprodurre la prestazione, rivolgersi al mercato o cooperare con altre PP.AA. nel contesto di un partenariato pubblico-pubblico, nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea e che, pertanto, il ricorso all’autoproduzione-affidamento *in house* è divenuta una regola pienamente alternativa rispetto all’esternalizzazione-ricorso al mercato, fermo restando la necessità di motivare la maggiore convenienza ed i maggiori vantaggi garantiti dall’autoproduzione-*in house providing* rispetto al ricorso al mercato-*outsourcing*;

Verificato a tal fine che, essendo il servizio in parola strumentale all’attività della P.A., occorre rendere conto, ai sensi del medesimo art. 7, dei vantaggi in termini di economicità, celerità e perseguimento degli interessi strategici dell’affidamento, rispetto ai costi ed ai tempi necessari per rivolgersi al canale di acquisto Consip o alle altre centrali di committenza regionale per ricorrere al mercato ed espletare una gara in concorrenza, anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato;

Ritenuto, a tal fine, che:

- il CSI da tempo si pone come ente aggregatore e regolatore del fabbisogno dei beni e servizi informatici nell’ambito locale, finalizzato al raggiungimento di due obiettivi sostanziali: da un lato, generare un processo di acquisizione più efficiente conseguente all’accentramento del fabbisogno che, altrimenti, sarebbero suddiviso e parcellizzato fra più amministrazioni, in modo da consentire un maggiore peso contrattuale, minori costi di gestione (anche per il regime di esenzione IVA garantito ai consorziati), oltre alla possibilità di ottenere prezzi unitari vantaggiosi, realizzando economie di scala; dall’altro, garantire la specializzazione del Consorzio in risposta al sempre più elevato livello tecnico ed alla complessità normativa del settore, che deve e dovrà garantire in futuro, quella professionalità specifica necessaria a sviluppare e gestire i sistemi informativi degli Enti;
- in questa logica, tenendo conto del quadro normativo e della sua prossima evoluzione, il CSI si caratterizza sempre più come soggetto “pre-competitivo” in grado di aggregare e stimolare la domanda e di scegliere, direttamente dal mercato, i migliori servizi e prodotti informatici, osservando l’obbligo di ricorrere, in prima battuta, agli strumenti messi a disposizione dai Soggetti aggregatori, garantendo, al contempo, la migliore integrazione sia per la parte infrastrutturale, sia per quella applicativa tra i diversi soggetti che operano nel libero mercato, in una rinnovata logica di partecipazione ai processi interni degli enti e superando la logica cliente-

fornitore;

- la Città metropolitana di Torino ha pertanto deciso di dotarsi di un organismo dedicato che gestisca i servizi ad alta tecnologia, funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'ente, anche tenuto conto del quadro normativo e delle strategie di innovazione nazionali che richiedono agli Enti un impegno sempre più concreto e consistente per l'organizzazione e l'esecuzione di tali servizi funzionali a garantire la c.d. "transizione al digitale"; a titolo esemplificativo, basti osservare quanto suggerito da AGID nelle recenti linee guida per lo sviluppo di progetti digitali contenute nel Piano triennale per l'Informatica nella PA 2022-2024 nel quale è stata definita una strategia volta a:
  - favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione che costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese;
  - promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale;
  - contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, incentivando la standardizzazione, l'innovazione e la sperimentazione nell'ambito dei servizi pubblici;
- tale contestualizzazione trova un primo riscontro proprio nelle leggi istitutive del CSI, che prevedono la finalità generale di "*mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa*" (art. 3 L.R. n. 48/75), prefigurando così un modello gestionale impostato sulla autoproduzione, e non sulla mera esecuzione di un contratto di fornitura o di servizio reperibile sul mercato;

Ritenuto che queste attività non possono quindi essere devolute alla mera esecuzione di un contratto di servizio reperibile sul mercato, ma debbano essere mantenute all'interno dell'alveo pubblico tra le attività di interesse generale: la condizione di elevata specializzazione di personale qualificato nelle materie relative alla transizione al digitale, comporta la necessità sostanziale di mantenere queste competenze in capo al soggetto *in house*, in quanto risultano meglio soddisfatti gli obiettivi di universalità, socialità e qualità della prestazione, confermando che la scelta della Città metropolitana di Torino di dotarsi di un organismo partecipato trova quindi la sua ratio in motivazioni di economicità ed efficienza generali a beneficio della collettività, ma anche nel riconoscimento che alcune attività sono di interesse generale, da mantenere quindi sotto il controllo dell'Amministrazione perché non basate su criteri di mera redditività;

Atteso che:

- la presente proposta di Convenzione definisce esclusivamente il quadro generale contrattuale all'interno del quale si configurano, annualmente, le specifiche CTE (Configurazione Tecnico -

Economica) e/o le PTE (Proposte Tecnico Economiche);

- l'approvazione della presente Convenzione non comporta, pertanto, alcun obbligo finanziario da parte della Città metropolitana nei confronti di CSI in quanto, solo in sede di approvazione delle "CTE" e delle "PTE", verranno assunti i relativi impegni di spesa;

Verificato che il già richiamato art. 7 del **Codice degli Appalti** richiama la valutazione di congruità all'affidamento *in house* di un contratto e che gli Enti consorziati che affidano servizi al CSI associano necessariamente tale valutazione alle verifiche da farsi preventivamente alla singola determinazione di impegno a favore del Consorzio e che i vantaggi di economicità *possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.*

Considerato che, a tal fine, è continuata l'attività di costante adeguamento del listino prezzi del CSI Piemonte ai prezzi di mercato o Consip/società di committenza ed è stato confermato, nello schema di Convenzione, l'art. 7 comma 2 ai sensi del quale: *"Nel rispetto della Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i., le stime economiche a preventivo. esposte per i servizi di cui alla presente convenzione, non devono essere superiori, a parità di servizi proposti, a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza regionali o disponibili sul MEPA per servizi analoghi e devono essere comunque allineati ai prezzi di mercato, come previsto dal comma 553, art. 1, Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)"*, confermando così la specificità del rapporto tra Città metropolitana e CSI che, sin dagli atti istitutivi del CSI e per preciso orientamento strategico, è fondato sulla attribuzione al CSI dell'intera governance dei sistemi informativi, dalla definizione degli indirizzi più strategici e di lungo periodo alla progettazione degli sviluppi, tanto che l'art. 3, comma 3 della L.R n. 48/1975 recita: *"compito del Consorzio è la progettazione, la realizzazione e la gestione di un sistema regionale di elaborazione dei dati..."*;

Preso atto che, in ogni caso, in quanto Amministrazione aggiudicatrice, il CSI è sempre tenuto all'osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l'esecuzione delle attività affidategli dagli Enti consorziati, incluso l'obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari quando affida appalti a terzi nonché a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati;

Atteso che:

- la natura *in house* dei rapporti con CSI rende sostanzialmente incongruente un sistema sanzionatorio basato esclusivamente su penali monetarie, data la coincidenza tra soggetto sanzionatore e consorziato che finisce per trasformare il pagamento delle sanzioni in una mera partita di giro;
- la proprietà interamente pubblica del CSI comporta una piena coincidenza tra proprietà e controllo per effetto della quale le conseguenze di qualunque discrasia sul terreno del conseguimento sia degli standard quali-quantitativi, sia degli obiettivi di efficienza e di economicità assegnati Consorzio finiscono comunque per gravare sull'ente consorziato;

Ritenuto pertanto opportuno, ai fini della coerenza del sistema di incentivazione e del controllo dei servizi erogati, che la remunerazione variabile del personale del CSI sia collegata anche alla performance della Città metropolitana, sia attraverso l'assegnazione di obiettivi definiti dalla direzione competente, sia attraverso il rispetto dei livelli di servizio contrattuali, secondo uno specifico meccanismo di collegamento con il sistema di incentivazione aziendale, in corresponsabilità con gli Enti, in particolare sulla retribuzione variabile di Dirigenti, Quadri ed Impiegati aventi ruoli di responsabilità nel merito di Progetti e Servizi relativi alle diverse tematiche applicative e alla gestione dei prodotti verso gli Enti; il raggiungimento della soglia definita sarà una delle condizioni economiche abilitanti per l'erogazione dell'incentivo e nel caso di mancato raggiungimento della soglia definita per gli SLA, l'incentivo non sarà erogato a favore del meccanismo di risparmio di cui beneficeranno gli Enti attraverso il conguaglio dei costi; nel caso di responsabilità riconosciuta da parte di un fornitore terzo sui servizi che hanno determinato il degrado dei livelli di servizio, il meccanismo sarà gestito attraverso un rimborso sul contratto del fornitore individuato, di cui si terrà conto in fase di conguaglio.";

Vista la L.R. 13/1978 e s.m.i. e in coerenza con la disposizione sopra richiamata dell'art. 7 comma 5 dello Statuto del CSI secondo il quale *“i rapporti tra il Consorzio e gli Enti consorziati sono regolamentati da convenzioni quadro, laddove la dimensione e la durata del rapporto di fornitura lo rendano necessario e/o il consorziato lo richieda, e da atti di affidamento dei servizi oggetto di specifici preventivi da parte del Consorzio”*;

Considerato che, in coerenza con la propria programmazione nazionale, generale e di settore, la Città metropolitana ritiene necessario, quindi, procedere alla approvazione della *“Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA”*, per il periodo 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2028, al fine di dare continuità ai servizi del Sistema Informativo, la cui attribuzione è demandata dal vigente ROUS alla competenza della Direzione Performance, Innovazione, ICT e rientra fra gli obiettivi strategici, nonché operativi, del DUP;

Dato atto che la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole ai sensi del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007, come risulta dalla documentazione agli atti del Servizio;

Riconosciuta la necessità di provvedere in tempi brevi alla formalizzazione degli atti conseguenti al presente provvedimento;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante *“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”*, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n.114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1/2022 del 12 gennaio 2022 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 19

dicembre 2021;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Dani, il quale ha dichiarato l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino nei confronti dei destinatari del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1a Commissione Consiliare in data 29 novembre 2023;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto metropolitano;

Visto l'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, lo schema di “*Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA*” tra Città metropolitana e CSI-Piemonte, per il periodo 1 gennaio 2024 -31 dicembre 2028 (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, con successivi provvedimenti delle Direzioni competenti, si procederà ad individuare i servizi occorrenti - anche tenendo conto degli attuali vincoli normativi - non comportando la approvazione della presente Convenzione alcun obbligo finanziario da parte della Città metropolitana in quanto questa definisce unicamente il quadro contrattuale all'interno del quale si collocano le specifiche CTE (Configurazioni Tecnico - Economiche) e PTE (Proposte Tecnico Economiche) e che, solo in sede di approvazione delle CTE e delle PTE verranno altresì assunti i relativi impegni di spesa, in relazione alle disponibilità di bilancio;
3. di individuare quale responsabile della Convenzione di cui al punto 1. il Dirigente della Direzione “Performance, innovazione ICT”, il quale provvederà alla relativa stipula (apportando le modifiche non essenziali che si rendessero necessarie), agli incumbenti ad esso conseguenti;
4. di pubblicare il presente provvedimento all'interno della sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell'Ente;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

~~~~~

(Segue l'illustrazione del Consigliere Delegato Guerrini per il cui testo si rinvia alla registrazione

integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportata).

~~~~~

**Il Vice Sindaco Metropolitano**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione.

#### **ATTO N. DEL\_CONS 54**

La votazione avviene in modo palese, mediante voto elettronico:

Presenti: 14

Votanti: 14

Favorevoli 13

(Cambursano - Cera - Cogno - Costantino - Delmirani - Ghio - Greco - Guerrini - Mazza - Salvai - Schillaci - Sicchiero - Suppo)

Astenuti 1

(D'Agostino)

**La delibera risulta approvata.**

~~~~~

Il Vice Sindaco Metropolitano pone ai voti l'immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante voto elettronico:

Presenti: 14

Votanti: 14

Favorevoli 14

(Cambursano - Cera - Cogno - Costantino - D'Agostino - Delmirani - Ghio - Greco - Guerrini - Mazza - Salvai - Schillaci - Sicchiero - Suppo)

La delibera risulta immediatamente esecutiva.



Letto, confermato e sottoscritto.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Filippo Dani

Si esprime parere aggiuntivo favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Filippo Dani

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Formichella

IL VICESINDACO CONSIGLIERE
DELEGATO METROPOLITANO
Firmato digitalmente
Jacopo Suppo

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AL CSI-PIEMONTE DI PRESTAZIONE DI SERVIZI IN REGIME DI ESENZIONE IVA

Tra

la Città Metropolitana di Torino con sede in Torino, corso Inghilterra - 7 (C.F. 01907990012), in persona del _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Torino presso la sede della Città Metropolitana di Torino (nel seguito Città Metropolitana o anche Ente)

e

il CSI-Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino, Corso Unione Sovietica - 216 (C.F. 01995120019), in persona del _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Torino presso la sede del Consorzio, (nel seguito CSI)

congiuntamente definite “Parti”

PREMESSO CHE

- il Consorzio per il Sistema Informativo è stato istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di “mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa” (art. 3 L.R. n. 48/75);
- il CSI costituisce ente strumentale degli enti consorziati, i cui interessi costituiscono – con riferimento all’ambito di competenza – oggetto dell’attività consortile;
- sono enti consorziati del CSI oltre alla Regione Piemonte, all’Università degli Studi di Torino e al Politecnico di Torino (Enti consorziati promotori), anche la Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino (Enti sostenitori) nonché, in qualità di Enti consorziati ordinari, gli enti strumentali e le società controllati dalla Città di Torino o dalla Città Metropolitana di Torino, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Piemonte, gli enti strumentali e le società controllati dalla Regione Piemonte; i Comuni, le Città Metropolitane e le Province, sia in forma individuale che associata; nonché ogni altro Ente a controllo pubblico (art. 6 dello Statuto);
- l’art. 2 comma 1 dello Statuto prevede che il CSI ha durata fino al 31 dicembre 2105;
- quanto alle finalità, in particolare:
 - l’art. 4 comma 5 dello Statuto alla lettera a) stabilisce che il CSI progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione; alla lettera e) prevede che il CSI realizza e gestisce reti ed impianti ed infrastrutture tecnologiche atti a garantire la connettività, l’interoperabilità, la cooperazione applicativa e la sicurezza funzionali ad interconnettere le Pubbliche Amministrazioni, cittadini e imprese; alla lettera f) prevede che il CSI valorizza il patrimonio informativo degli Enti consorziati

attraverso la gestione delle relative banche dati, il riuso dei dati e del software, la diffusione dei c.d. “open data” e del software con codice a sorgente aperto; mentre alla lettera h) prevede che il CSI supporta le Amministrazioni consorziate nella digitalizzazione ed innovazione dei relativi processi secondo criteri di efficienza e semplificazione;

- l’art. 4 comma 6 dello Statuto precisa che il CSI in conformità alle modalità e ai limiti stabiliti dalla normativa vigente opera in via prevalente a favore dei propri Enti consorziati, conseguendo oltre l’80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati da tali Enti;
- con riferimento alle modalità di acquisizione dei servizi:
 - l’art. 4, comma 3, dello Statuto stabilisce che il CSI esercita le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione unitaria, uniforme, associata e semplificata delle funzioni e servizi a carattere istituzionale;
 - ai sensi dell’articolo 7 comma 1 dello Statuto, ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle “finalità e compiti” dello stesso, quali delineati dalla L.R. 4.9.1975 n. 48, dalla L.R. 15.3.1978 n. 13 e dall’art. 4 dello Statuto;
 - l’art. 7 comma 2 dello Statuto stabilisce che: “I servizi e/o le forniture di cui al precedente comma 1 sono definiti in un documento (Catalogo e Listino dei servizi del CSI), contenente la descrizione delle caratteristiche dei servizi e/o delle forniture, delle modalità di realizzazione e dei criteri di quantificazione dei corrispettivi”;
 - l’art. 7 comma 5 dello Statuto stabilisce che i rapporti tra il CSI e gli Enti consorziati sono regolamentati da convenzioni quadro, laddove la dimensione e la durata del rapporto di fornitura lo rendano necessario e/o il consorziato lo richieda, e da atti di affidamento dei servizi oggetto di specifici preventivi da parte del CSI.

OSSERVATO CHE

- la Città Metropolitana è Ente consorziato sostenitore del CSI a far data dal 1979 e può quindi procedere, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, all’affidamento diretto di servizi in favore dello stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell’oggetto consortile e di quanto previsto dallo Statuto, ovvero nel rispetto delle funzioni strumentali del Consorzio come quivi riconosciute e richiamate;
- lo Statuto del CSI definisce le modalità di esercizio del controllo analogo indispensabile ai consorziati per poter operare mediante affidamenti diretti nei confronti del proprio organismo *in house* strumentale;
- tale controllo viene esercitato fra l’altro, attraverso la nomina diretta dei rappresentanti dei consorziati nel Consiglio di Amministrazione nonché attraverso le ulteriori forme di controllo – anche congiunto - previsto dallo Statuto ovvero anche mediante l’eventuale costituzione di un tavolo di coordinamento inter-enti con compiti di organizzazione dell’azione di tale controllo tra gli stessi;
- l’affidamento di attività in regime di in-house providing, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, deve avvenire nel rispetto dei principi di risultato, fiducia ed accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo codice. Gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità,

qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, quali quelle erogate dal CSI, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato;

- in quanto Amministrazione Aggiudicatrice, il CSI è, in ogni caso, sempre tenuto all'osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l'esecuzione delle attività affidategli dagli Enti consorziati, incluso l'obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari quando affida appalti a terzi nonché a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati.

CONSIDERATO CHE

- con riferimento al regime fiscale applicabile ai corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizio erogate dal CSI:
 - l'art. 10 del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" individua le operazioni esenti IVA;
 - la Legge Finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, art. 1, commi 261, lett. b, e 262) ha introdotto modifiche normative in materia di revisione del regime di esenzione delle prestazioni rese tra soggetti collegati che svolgono attività esenti;
 - l'art. 82, comma 16, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge n. 133 del 2008 ha dato completa attuazione alle modifiche normative di cui al punto precedente;
 - l'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 23/E del 8 maggio 2009 ha definito al punto 2 il Regime di esenzione delle prestazioni rese dai consorzi costituiti tra soggetti che non hanno diritto alla detrazione (art. 10, secondo comma, DPR n. 633 del 1972);
 - l'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 5/E del 17 febbraio 2011 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci (art. 10, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972);
 - la Città Metropolitana con nota prot. n. 23245 del 13 febbraio 2023 ha presentato dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA nel corso dell'anno 2023.

DATO INOLTRE ATTO CHE

- i servizi oggetto della presente convenzione sono erogati nel quadro definito dal D.Lgs 82/2005 e s.m.i.;
- il dettaglio dei servizi oggetto della presente convenzione è contenuto negli Allegati Tecnici che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- in data 30 dicembre 2020 la Città Metropolitana e il CSI hanno sottoscritto la "Convenzione per l'affidamento diretto al CSI-Piemonte di prestazione di servizi in regime di esenzione IVA" valevole per il periodo 2021-2023;

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. ____ del _____ è stato approvato il presente Atto.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

*PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI*

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 Programmazione, indirizzi, impegni e controlli

1. La Città Metropolitana, coerentemente con quanto indicato in premessa, riconosce il CSI quale proprio ente *in house* e strumentale in ambito informatico, in coerenza con le funzioni strumentali riconosciutegli ed attribuitegli all'atto del consorzio ovvero con la presente convenzione, nonché in coerenza con le funzioni strumentali attribuite allo stesso CSI dalla legge costitutiva e dal suo Statuto, qui integralmente richiamati e fatti propri con riferimento alle funzioni strumentali ivi previste.
2. La Città Metropolitana, coerentemente con quanto sopra indicato e secondo quanto meglio dettagliato all'art. 8 dello Statuto del CSI, esercita il controllo analogo sul Consorzio, anche mediante gli specifici strumenti di controllo dei servizi così acquisiti, come di seguito precisati, ivi compreso il Tavolo Strategico di cui al successivo art. 3
3. La Città Metropolitana riconosce altresì che il Patto Consortile che lo lega al CSI, unitamente agli altri soggetti consorziati, rappresenta la volontà di mettere a factor comune un interesse condiviso ovvero l'obiettivo di innovazione tecnologica ed organizzativa che la stessa persegue così da ottenere vantaggi in termini economici e realizzativi per sé e per gli altri Enti consorziati; in particolare, la Città Metropolitana riconosce al CSI il valore aggiunto, intrinseco alla propria natura, funzione e ruolo, di gestione evoluta di sistemi informativi complessi, con modalità tali da garantire economie di scala, efficienze e efficacia operativa.
4. In ragione, e nel rispetto di quanto sopra – sempre fatta salva la verifica di congruità di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs.
5. 36/2023 – la Città Metropolitana si impegna sin d'ora a mantenere l'acquisizione dei servizi condivisi presso il CSI come definiti al successivo art. 2.
6. La Città Metropolitana si impegna quindi, anche mediante il corretto esercizio del potere di controllo analogo che gli spetta, alla partecipazione fattiva nelle funzioni di indirizzo e controllo per favorire la crescita e la valorizzazione del CSI quale Ente al servizio proprio e di tutti gli enti consorziati.
7. La Città Metropolitana definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire il controllo sulla gestione di CSI, come anche di seguito precisato, relativamente alle attività affidate, stimolando processi di miglioramento, sia sul piano dell'organizzazione amministrativa e delle attività gestionali, promuovendo l'analisi dei costi, del rendimento della gestione e delle decisioni organizzative del servizio reso. La Città Metropolitana esercita il controllo sull'attuazione degli affidamenti conferiti a CSI e valuta gli effetti della gestione delle attività al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti. Il CSI, si impegna a sua volta a coinvolgere adeguatamente la Città Metropolitana nelle attività alla stessa destinate, assicurando la massima trasparenza e condivisione nella gestione delle stesse.
8. Il CSI si impegna a trasmettere la documentazione prevista dallo Statuto e a definire formalmente e mettere in atto procedure adeguate a garantire i flussi informativi al fine di consentire alla Città Metropolitana l'esercizio del controllo analogo, anche attraverso

l'utilizzo di idonei strumenti di condivisione in rete. E' facoltà della Città Metropolitana far pervenire al CSI eventuali rilievi e/o indicazioni di indirizzo sulla documentazione di cui sopra che abbiano rilevanza sui servizi e/o forniture che il CSI eroga alla stessa.

9. La Città Metropolitana individua, in coerenza con la propria programmazione complessiva, le attività di interesse da affidare a CSI, impartendo direttive e definendone gli obiettivi, i programmi, le priorità e assegnando le risorse economiche da destinare ai singoli affidamenti su base pluriennale.
10. Il CSI si impegna, sulle base delle indicazioni ricevute dal Tavolo Strategico di cui al successivo art. 3 a supportare, attraverso le proprie attività di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della conoscenza, progetti innovativi finalizzati all'applicazione dei relativi risultati ai servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione.
11. La Città Metropolitana riconosce altresì il CSI - in coerenza con le funzioni istituzionali allo stesso attribuite - quale proprio partner organizzativo e tecnico nell'attuazione del proprio Piano triennale per l'informatica, riservandosi, fin d'ora, di comunicare formalmente al CSI ulteriori direttive in deroga o in addenda alla presente convenzione.

Art. 2 Finalità e oggetto

1. La presente convenzione disciplina, nel rispetto della normativa ed orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari, i principi e le disposizioni generali che devono essere osservate per qualsiasi affidamento disposto dalla Città Metropolitana al CSI, nell'ambito dell'affidamento dei servizi in regime di esenzione IVA, rientranti tra le finalità del CSI.
2. I servizi erogati dal CSI perseguono l'obiettivo di garantire l'interoperabilità e l'integrazione dei sistemi informativi degli Enti consorziati, nonché con il Sistema Informativo della PA italiana.
3. La presente convenzione ha ad oggetto i servizi indicati negli Allegati Tecnici e/o in specifici Atti di affidamento che interverranno in vigenza di convenzione, definiti sulla base di quanto indicato nel documento di cui all'art. 7 comma 2 dello Statuto.
4. E' esclusa in ogni caso dalla presente convenzione la fornitura/cessione di beni (fatti salvi i casi in cui gli stessi siano accessori alla prestazione del servizio) oggetto di separati atti, ai quali non è applicabile l'esenzione IVA.
5. Il CSI dovrà erogare i servizi utilizzando le competenze, le funzioni organizzative e le strutture tecnico-informatiche necessarie, mettendo a disposizione della Città Metropolitana risorse di provata capacità ed esperienza con riferimento alla tipologia di prestazioni affidate, secondo i termini e le modalità contenute in tutti i documenti di cui al precedente punto 3 del presente articolo.

Art. 3 Tavolo Strategico

1. Le Parti convengono sulla necessità di istituire un Tavolo Strategico, la cui composizione e modalità operative saranno successivamente definite con riferimento agli specifici servizi affidati al CSI. Detto strumento ha lo scopo di garantire una maggiore pianificazione ed una conseguente migliore programmazione delle attività finalizzate ad obiettivi di innovazione, efficacia, qualità ed efficienza.
2. Gli obiettivi del Tavolo Strategico comprendono:
 - valutare il grado di rispondenza e copertura dei servizi erogati da CSI, condividendone la strategia di evoluzione e valutando nuovi ambiti di intervento;

- valutare, esprimendo preventivamente pareri o indicazioni non vincolanti, le opportunità di investimento effettuate dal CSI per l'adozione o la messa a disposizione di soluzioni informatiche a sostegno dei servizi o di soluzioni applicative per specifici servizi di business;
 - l'adozione di linee guida nella definizione dei piani strategici pluriennali dell'Ente, al fine di orientare le attività congiunte;
 - ricevere e valutare i risultati conseguiti dal CSI inerenti gli interventi di spending review interna.
3. Le Parti, nell'ambito del Tavolo Strategico, possono individuare ogni anno, entro 30 giorni dall'approvazione del Documento Unico di Programmazione della Città Metropolitana, specifici obiettivi - anche con riferimento agli SLA e relativi collegamenti con il sistema di incentivazione aziendale in co-responsabilità con gli Enti, come declinati e disciplinati dal vigente Catalogo e listino dei servizi del CSI - in carico al CSI per il tramite del Responsabile dell'esecuzione della presente convenzione individuato all'art. 16 comma 2.
 4. Il Tavolo Strategico può attivare gruppi di lavoro congiunti su specifici ambiti di interesse, al fine di assicurare le azioni utili al perseguimento degli obiettivi fissati.
 5. Il Tavolo Strategico viene convocato dal Referente nominato dalla Città Metropolitana almeno ogni sei mesi, e produce un documento di valutazioni e raccomandazioni che viene trasmesso al Tavolo di Gestione della convenzione di cui al successivo art. 17.

Art. 4 Normativa rilevante

1. Nell'ambito dell'autonomia di cui dispone, CSI assicura che la gestione dei procedimenti amministrativi ad esso affidati avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi. Inoltre, rispetto alle attività di sviluppo software, il CSI concorderà con la Città Metropolitana le migliori modalità di attuazione delle previsioni contenute all'art. 69 CAD.

Art. 5 Appalti di servizi e affidamenti

1. In ogni caso di acquisizione esterna di servizi e, comunque, di affidamento di attività secondo le modalità di gestione di cui all'art. 9 dello Statuto, il CSI si attiene alle previsioni del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice dei contratti pubblici) nonché, ove applicabili, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e ogni altra disposizione di legge vigente in materia.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 512 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n° 208 e s.m.i. (Legge di stabilità 2016), il CSI provvede ai propri approvvigionamenti, ove possibile e con riferimento all'ICT, tramite CONSIP S.p.A., o altri soggetti aggregatori o centrali di committenza. In caso di comprovata impossibilità a ricorrere ai predetti canali di rifornimento, il CSI potrà accedere, con provvedimento motivato del proprio organo amministrativo di vertice, ad altri operatori presenti nel mercato, dando atto della peculiarità del servizio richiesto e delle specifiche ragioni per cui non è possibile l'acquisto attraverso i canali di cui al predetto comma 512 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016.
3. Il CSI si impegna al rispetto dei limiti di spesa imposti dal comma 515 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 e a tal proposito il CSI condivide con la Città Metropolitana le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa.
4. L'eventuale affidamento di consulenze e di collaborazioni avverrà nell'osservanza dei

principi di pubblicità e trasparenza delle procedure e di efficace e appropriata selezione dei candidati, secondo quanto disposto dal Regolamento per il conferimento di incarichi esterni vigente ed approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI.

5. La Città Metropolitana e CSI si atterrano, per tutti gli aspetti di pertinenza della presente convenzione, a quanto disposto dalla L. 190/2012 in materia di anticorruzione e trasparenza.

PARTE SECONDA DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 6 Modalità di definizione e di aggiornamento delle esigenze

1. Coerentemente con gli indirizzi e le linee programmatiche di evoluzione del sistema informativo della Città Metropolitana, CSI propone la definizione delle attività annuali entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento.
2. La Città Metropolitana, sulla base delle proprie esigenze, individua le attività che intende conferire al CSI in un documento denominato "Programma di Attività", redatto su base annuale con proiezione pluriennale, da trasmettersi al CSI entro il mese di ottobre di ciascun anno. Tale Programma definisce gli obiettivi da perseguire attraverso il CSI, nonché la stima delle risorse economiche da impiegare a tal fine come indicato all'art. 7 comma 3 dello Statuto.
3. CSI sulla base delle esigenze espresse dalla Città Metropolitana, predispone ogni anno per l'esercizio successivo, un documento di previsione annuale e pluriennale dei relativi costi presunti denominato "Piano dei Servizi". Tale documento costituisce elemento utile per la Città Metropolitana al fine delle previsioni di bilancio annuale e pluriennale.
4. Sulla base delle sopra citate previsioni, con riferimento ai servizi erogati in continuità, il CSI dimensiona e attiva per l'anno successivo le proprie strutture produttive, con i costi che ne derivano, fatte salve diverse indicazioni della Città Metropolitana.
5. Le esigenze della Città Metropolitana sono definite nei seguenti documenti:
 - CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA (CTE)
In questo documento vengono rappresentati e dimensionati tutti i servizi gestiti in continuità ed i servizi ad hoc identificati al momento della sua stesura. Il documento propone la definizione di attività annuali e/o pluriennali di norma entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - PROPOSTE TECNICO ECONOMICHE (PTE)
Documenti nei quali vengono descritti, dimensionati e valorizzati anche sotto il profilo temporale i servizi di sviluppo ed i servizi ad hoc individuati nel corso dell'anno. Le PTE vengono redatte solo a fronte di esplicita richiesta della Città Metropolitana.
6. La Città Metropolitana potrà chiedere nuovi servizi e/o varianti ai servizi oggetto della presente convenzione, nel corso del periodo di vigenza, purché l'introduzione degli stessi tenga conto delle rispettive necessità operative e di quanto previsto dallo Statuto del CSI.
7. Qualora la Città Metropolitana ed il CSI ritengano opportuno o necessario introdurre varianti o miglioramenti CTE e PTE, le stesse dovranno essere formalizzate con specifica proposta scritta e avviate solo previa approvazione della Città Metropolitana.

Art. 7 Modalità di offertazione e stima dei costi

1. Le modalità di offertazione e stima dei costi sono definite nel documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI, di cui all'art. 7 comma 2 dello Statuto del CSI.
2. Nel rispetto della Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i., le stime economiche a preventivo,

esposte per i servizi di cui alla presente convenzione, non devono essere superiori, a parità di servizi proposti, a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza regionali o disponibili sul MEPA per servizi analoghi e devono essere comunque allineati ai prezzi di mercato, come previsto dal comma 553, art. 1, Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).

3. L'affidamento formale delle attività da parte della Città Metropolitana al CSI avverrà con uno o più atti formali di approvazione della CTE/PTE e relativa assunzione di impegno comunicata in forma scritta al CSI da cui risultino gli estremi e il dispositivo dei provvedimenti.
4. Per i servizi in continuità l'affidamento può anche essere frazionato su base mensile, con l'obbligo della sua formalizzazione prima dell'erogazione effettiva dei servizi, anche in caso di eventuale esercizio provvisorio del bilancio; eventuali rimodulazioni intervenute in corso d'opera non pregiudicano il riconoscimento dei costi sostenuti dal CSI fino alla condivisione della rimodulazione stessa.
5. Per i progetti e i servizi non in continuità per i quali sussista l'incompatibilità tra scadenze normative che impongono adeguamenti ai sistemi gestiti dal CSI ovvero esigenze straordinarie e motivate dell'Ente, e i tempi amministrativi necessari alla Città Metropolitana per la predisposizione dei relativi affidamenti, la Città Metropolitana può richiedere l'avvio delle attività anche in assenza di formale affidamento garantendo al CSI la facoltà di addebitare i costi sostenuti come aggiuntivi rispetto a quelli relativi ai servizi in continuità fino al formale affidamento degli stessi.
6. La Città Metropolitana corrisponderà al CSI per ciascuno degli affidamenti, un corrispettivo pari alla copertura dei costi, sostenuti da CSI sulla base del modello di contabilità industriale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del CSI e trasmesso alla Città Metropolitana.
7. Con riferimento all'erogazione dei servizi che non hanno soluzione di continuità, la Città Metropolitana si obbliga a garantire la copertura finanziaria degli stessi. Tuttavia, nel caso in cui il bilancio di previsione della Città Metropolitana non presentasse sufficiente disponibilità, la Città Metropolitana stessa potrà richiedere la riduzione dei servizi e CSI si impegna a formulare una proposta tecnica volta a minimizzare l'impatto della riduzione, fermo restando il riconoscimento dei costi già sostenuti.

Art. 8 Condizioni per l'applicabilità dell'esenzione IVA

1. I servizi oggetto della presente convenzione sono esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) come indicato in premessa.
2. Qualora, nel corso di validità della presente convenzione la Città Metropolitana non presenti entro il 31/3 di ciascun anno la dichiarazione del permanere dei requisiti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA, a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno le prestazioni saranno automaticamente soggette all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 9 Rendicontazione e fatturazione

1. Il CSI garantisce che il processo di rendicontazione avverrà con la massima trasparenza, sulla base di modelli di rendicontazione standard eventualmente adattati alle esigenze specificatamente condivise con l'Ente.
2. La rendicontazione si articola in:
 - rendicontazione tecnica e di monitoraggio dell'andamento dei servizi e dei volumi erogati, da effettuarsi secondo le modalità e le tempistiche definite nel Catalogo e listino del CSI o negli

Allegati tecnici, esplicitando pertanto livelli qualitativi, quantitativi e dei tempi dei servizi resi;

- rendicontazione economica, opportunamente dettagliata con periodicità trimestrale, si evidenziano l'avanzamento dei corrispettivi a tariffa al periodo, il confronto con il rispettivo preventivo e, a partire dal secondo trimestre, la stima economica a finire.
3. Le fatture vengono emesse sulla base dei preventivi di spesa, come segue:
- per i servizi oggetto di PTE, le modalità di fatturazione saranno ivi descritte.
 - per i servizi previsti in CTE: sulla base dei costi preventivati dal CSI ed accettati dalla Città Metropolitana con cadenza mensile posticipata in regime di esenzione IVA, ciascuna per un importo pari a un dodicesimo della valorizzazione previsionale annuale.

La correlazione fra importi fatturati e costi effettivamente rendicontati e l'eventuale determinazione del conguaglio avverrà solo a fine esercizio.

Art. 10 Conguaglio

1. Al termine dell'esercizio e a seguito dell'approvazione del progetto di bilancio, il CSI determina il conguaglio economico di gestione.
2. Il conguaglio economico di gestione per l'Ente - in applicazione del regime di esenzione IVA ex art. 10, c. 2 del DPR 633/72 - è determinato dalla differenza tra i corrispettivi dovuti dall'Ente sul complesso dei servizi a questo prestati ed i costi imputabili consuntivati al termine dell'esercizio.
3. In fase di valutazione del conguaglio economico di gestione vengono altresì evidenziati separatamente e corrisposti dall'Ente gli eventuali oneri finanziari dovuti al CSI.
4. La Città Metropolitana si riserva di richiedere attraverso il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione eventuali approfondimenti relativi alle modalità di computo.

Art. 11 Pagamento

1. La Città Metropolitana effettuerà i pagamenti entro 30 giorni data ricevimento fattura. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario. Il CSI si impegna a fornire comunicazione di eventuale variazione delle coordinate bancarie fornite.
2. La Città Metropolitana si impegna ad effettuare i pagamenti, nei tempi indicati. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per cause imputabili alla Città Metropolitana entro il termine di cui al precedente comma, il ritardo costituirà base di calcolo per l'addebito degli oneri finanziari sostenuti dal CSI ai sensi del precedente art. 10, comma 3.

Art. 12 Controlli sui servizi e rendicontazione tecnica

1. La Città Metropolitana attua politiche di monitoraggio della convenzione e delle forniture di servizi e beni accessori ad essa collegate, come prescritto dalla circolare AGID n. 1 del 20 gennaio 2021 "Monitoraggio sull'esecuzione dei contratti". Qualora il Responsabile del Monitoraggio rilevi delle non conformità, fermo restando le azioni generali previste dalle procedure di monitoraggio, il CSI si impegna, per tali casi, a formulare un apposito piano di rientro inerente alle evidenze segnalate e i relativi tempi di attuazione.
2. A tal fine il CSI si impegna a produrre una rendicontazione tecnica trimestrale da rendersi disponibile entro il mese successivo alle rendicontazioni economiche trimestrali da valutarsi nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui al successivo art. 17.
3. Il CSI è tenuto ad agevolare lo svolgimento di tali verifiche, mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta e fornendo ogni informazione utile per consentire il tempestivo, completo ed efficace espletamento di tale attività.

4. Il CSI fornisce al responsabile del servizio informatico della Città Metropolitana il rendiconto dettagliato dei costi sostenuti per i servizi prestati nell'anno solare entro il 31 maggio dell'anno successivo.

Art. 13 Durata

1. La presente convenzione ha durata pari a cinque anni ed è vincolante dal 01.01.2024 al 31.12.2028 ed è eventualmente rinnovabile o prorogabile.
2. La durata dei singoli atti di affidamento è riportata nei medesimi. Resta inteso che gli affidamenti effettuati in vigenza della presente convenzione produrranno effetti fino alla completa realizzazione degli stessi.
3. Eventuali variazioni della durata di cui al precedente punto 2, dovranno essere approvate con specifico provvedimento che ridefinisca il perimetro di intervento e quantifichi l'onere economico corrispondente.
4. In ogni caso la Città Metropolitana si riserva di revocare i singoli affidamenti per cause di forza maggiore e sopravvenute gravi ragioni di pubblico interesse, fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione della presente convenzione, ivi compresi gli oneri residui sostenuti per investimenti agli stessi dedicati.
5. I servizi, singolarmente considerati o nel loro complesso, oggetto di affidamento potranno, in ogni caso, essere interrotti/disdetti secondo le modalità indicate nelle CTE/PTE. In ogni caso, il CSI avrà diritto al pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione.

Art. 14 Responsabilità del CSI

1. Il CSI si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto della presente convenzione con la massima diligenza e risponde esclusivamente dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della mancata operatività dei servizi dovuta a fatto proprio o delle risorse dal medesimo comunque impiegate, ma non sarà in alcun modo responsabile per danni indiretti imputabili a fatto della Città Metropolitana, di terzi o comunque dovuti a causa fortuita o forza maggiore, ovvero derivanti da comportamenti impropri, errati o non conformi alle istruzioni impartite dal CSI.

Art. 15 Impegni delle Parti

1. Il CSI si impegna al rispetto delle tempistiche definite con la Città Metropolitana, nonché a segnalare tempestivamente problemi e/o criticità che possano causare ritardi.
2. Il CSI appronterà e concorderà con la Città Metropolitana piani di lavoro coerenti con gli obiettivi definiti congiuntamente, svolgendo verifiche sugli avanzamenti dei progetti e periodicamente, o comunque ogni volta si presentino condizioni di criticità, informerà la Città Metropolitana sulle evoluzioni. A fronte di criticità il CSI si impegna a proporre interventi correttivi al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.
3. Il CSI metterà a disposizione della Città Metropolitana una specifica piattaforma sulla quale potranno essere consultati gli SLA, in luogo della produzione periodica di tali indicatori.
4. A fronte di scostamenti dei livelli di servizio, il CSI si impegna ad individuare forme di rientro atte a recuperare gli scostamenti secondo quanto verrà definito nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui all'art. 17.
5. Per ogni modifica di requisito già definito, o per ogni nuovo requisito che dovesse emergere durante l'erogazione dei servizi, il CSI provvederà a proporre delle varianti che saranno oggetto di valutazione nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui al successivo art. 17.

Art. 16 Responsabile dell'esecuzione

1. La Città Metropolitana individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente convenzione il _____.
2. Il CSI individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente convenzione il _____.
3. La modifica dei Responsabili dell'esecuzione avviene mediante scambio di comunicazioni controfirmate dalle Parti e inviate via PEC.
4. I responsabili potranno a loro volta individuare propri Referenti per la definizione delle modalità di espletamento delle attività oggetto degli specifici allegati tecnici.

Art. 17 Tavolo di Gestione della Convenzione

1. Il Tavolo di Gestione ha la responsabilità della gestione complessiva della convenzione ed è costituito dai Responsabili di cui all'art. 16 o dai Referenti dagli stessi nominati.
2. I compiti assegnati al Tavolo di Gestione sono:
 - valutare, approvare e attuare le valutazioni e le raccomandazioni fornite dal Tavolo Strategico di cui al precedente art. 3 o dal Tavolo della Transizione al Digitale curato dalla Città Metropolitana;
 - analisi delle rendicontazioni trimestrali tecniche ed economiche, valutazione dell'adeguatezza delle motivazioni in caso di scostamento dei corrispettivi rispetto ai preventivi e conseguente definizione delle azioni correttive;
 - controllo dell'andamento complessivo dei servizi; valutazione dei livelli di servizio e analisi degli indicatori di performance o degli eventuali SLA;
 - verifica periodica dei volumi di riferimento;
 - coordinamento dell'attività; individuazione, analisi e validazione delle azioni di miglioramento e di evoluzione tecnologica o di inserimento di nuovi servizi e delle eventuali varianti;
 - controllo dell'andamento complessivo della fatturazione e del credito;
 - verifica periodica degli Allegati Tecnici e/o approvazione dei relativi eventuali aggiornamenti/nuovi allegati.
3. Nel caso dovessero insorgere problematiche in relazione all'erogazione di singoli servizi affidati, la relativa gestione compete al Tavolo di Gestione e le eventuali controversie insorte saranno risolte bonariamente.

Art. 18 Protezione dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE* (di seguito GDPR) tenendo anche conto di quanto contenuto nelle *clausole contrattuali tipo* tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento emanate con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione Europea del 4 giugno 2021.
2. La Città Metropolitana e CSI assumono, rispettivamente, i ruoli di Titolare e Responsabile del trattamento dei dati ai fini della presente Convenzione e nei limiti delle attività di trattamento riferite ai servizi indicati negli Allegati Tecnici e dettagliati nelle CTE e PTE a cui si rinvia per la definizione puntuale di: contesto, durata, natura, finalità, tipi di dati

personali o particolari gestiti, categorie di interessati e misure tecniche ed organizzative da implementare per garantire la protezione dei dati

3. Il CSI, avendo prestato garanzie sufficienti - per esperienza, capacità ed affidabilità - per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che i trattamenti soddisfino i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e garantiscano la tutela dei diritti dell'interessato, è tenuto, nel corso dello svolgimento e per tutta la durata delle attività affidategli nell'ambito della presente Convenzione a:

- attenersi alle disposizioni previste dal GDPR e dal Codice *Privacy (D. Lgs. 196/2003 così come successivamente modificato ed integrato)* e ad operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari, e in particolare dei principi di protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita (cd. *Privacy by design & by default*), nonché - in tutti i casi in cui vi ricorrono i presupposti - dei provvedimenti vigenti a carattere generale emanati dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia, ed in particolare il Provv. sulle funzioni degli Amministratore di Sistema laddove le attività oggetto dell'affidamento richiedano competenze riconducibili a tale figura professionale;
- svolgere le attività di trattamento dati, soltanto su istruzione documentata del Titolare, salvo che lo richieda una norma di legge cui è soggetto il CSI. In tal caso, il CSI informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate;
- informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, le istruzioni ricevute violino il GDPR o le disposizioni applicabili, nazionali o europee, relative alla protezione dei dati;
- adottare le misure tecniche ed organizzative di sicurezza dei dati personali e particolari adeguate alla/e tipologia/e di trattamento e concordate formalmente con il Titolare (con il dettaglio contenuto per ogni trattamento nelle singole CTE e/o nelle PTE), per la protezione dalle violazioni di sicurezza che comportino accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le Parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati. Le misure sono in ogni caso conformi alle indicazioni o *best practices* di riferimento (es le linee guida AGID circa le "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni", ecc).
- redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all'art. 30 comma 2 del GDPR;
- non trasferire tutti o alcuni dati personali trattati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, se non su istruzione del Titolare o previa autorizzazione dello stesso e fornendo in tale ultimo caso, indicazioni sulla base legale che legittima il trasferimento in conformità a quanto previsto nel capo V del GDPR;
- in virtù della qualità del CSI di ente strumentale per l'informatica della Pubblica Amministrazione e dell'autorizzazione generale del Titolare, ricorrere ai sub-Responsabili presenti nella sezione "Trasparenza" del sito internet del CSI, a cui sono

affidate specifiche attività nel rispetto della disciplina sui contratti pubblici. Nel caso di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione dei sub-Responsabili, il CSI informa il Titolare in merito, mediante comunicazione scritta o aggiornamento del sito, al fine di dare l'opportunità allo stesso di opporsi in conformità all'art. 28 comma 2 del GDPR. Il CSI si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, in cui siano descritti analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare nella sostanza i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali derivanti dalle presenti clausole. Il CSI rimane pienamente responsabile dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili, notifica al Titolare qualunque loro inadempimento e si impegna a fornire, se richiesto, copia del contratto stipulato con il sub-responsabile e di ogni successiva modifica;

- concedere l'accesso ai dati personali unicamente ai soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR nella misura strettamente necessaria per l'attuazione e la gestione delle attività oggetto dei trattamenti e a garantire che gli stessi si siano impegnati a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria e le istruzioni dettagliate finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato;
- tenendo conto delle informazioni a sua disposizione, delle istruzioni ricevute, dei limiti delle responsabilità previste dall'art. 28 per i Responsabili del trattamento, coadiuvare ed assistere il Titolare nelle attività svolte per la conformità al Codice e al GDPR, ed in particolare a soddisfare i suoi obblighi di garantire:
 - il rispetto dei principi di esattezza e aggiornamento dei dati;
 - l'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. da 12 a 22 del GDPR, notificando prontamente al Titolare qualunque richiesta nel rispetto delle istruzioni e delle modalità di erogazione dei servizi dettagliati nelle specifiche CTE e PTE; il Responsabile non risponde alla richiesta a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare;
 - la redazione o l'aggiornamento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e/o la necessità di consultare preventivamente l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali;
- cooperare ed assistere il Titolare in caso di violazioni di dati personali nell'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del CSI. In particolare, in caso di violazione di dati trattati dal CSI, lo stesso notifica al Titolare senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza, le seguenti informazioni:
 - una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
 - i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
 - le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel

momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

- rispondere alle richieste di informazioni del Titolare e fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria al fine di dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Codice e dal GDPR consentendo, a intervalli ragionevoli, attività di ispezione, audit o riesame delle attività, anche in caso di inosservanza. A tal fine, il Titolare può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del CSI e può scegliere di condurre l'attività di verifica autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di verifica possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del CSI e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole. Su richiesta, le Parti mettono a disposizione delle autorità competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di verifica;
- per quanto di competenza, prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti (informando contestualmente il Titolare con la massima celerità);
- in caso di contestazione di una violazione degli obblighi di cui sopra e su richiesta del Titolare, sospendere immediatamente il trattamento dei dati personali a cui tale contestazione si riferisce ed informare prontamente il Titolare in merito al fatto di essere in grado o meno di rispettare tali obblighi, al fine di consentire al Titolare di intraprendere, entro un termine ragionevole, le misure necessarie, a tutela del trattamento dei dati;
- sospendere il trattamento di dati personali nel caso in cui, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i principi previsti dal GDPR, lo stesso insista sul rispetto delle istruzioni;
- al termine del trattamento, restituire o cancellare i dati del Titolare sulla base della sua scelta formale, certificandone la cancellazione delle copie, fatto salvo il caso in cui una norma di legge non ne preveda la conservazione.

Art. 19 Impegno alla riservatezza

1. Le Parti reciprocamente si impegnano sotto la rispettiva esclusiva responsabilità a garantire la dovuta riservatezza con riferimento ad ogni informazione, latamente intesa, connessa all'esecuzione della presente Convenzione (a mero titolo esemplificativo, informazioni tecniche ed economiche, listini, quotazioni, etc.) e/o ad ogni atto ad essa conseguente, impegnandosi a trattarli nella misura e per il tempo strettamente necessari. Qualora inoltre le informazioni riservate debbano – sempre e solo in quanto strettamente necessario, e nella ristretta limitata misura, ai fini dell'espletamento dell'attività di competenza di ciascuno - essere acquisite da soggetti terzi, operanti sempre e comunque per conto e/o nell'interesse di una delle Parti, ciascuna si obbliga a:
 - darne previa notizia all'altra;
 - acquisire comunque impegno scritto da parte di detti terzi al rispetto del presente impegno di riservatezza.

Art. 20 Accessibilità

1. Nello svolgimento delle proprie attività, il CSI è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni, volte a favorire l'accessibilità dei soggetti disabili ai servizi informatici, ed in particolare della Legge 9 gennaio 2004 n. 4 e s.m.i..

Art. 21 Adempimenti in materia di sicurezza

1. Il CSI nell'espletamento dei servizi dovrà rispettare la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro adottando ogni provvedimento e cautela necessaria per garantire l'incolumità delle persone. In particolare le parti si impegnano a rispettare quanto dettato dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di cooperazione e coordinamento. A tal fine e per ogni ulteriore occorrenza le Parti dovranno rapportarsi attraverso i rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione (per il CSI, è possibile contattare tale Servizio all'indirizzo e-mail spp@csi.it). Inoltre, la Città Metropolitana si impegna - laddove richiesto - a contattare il Servizio Prevenzione e Protezione del CSI per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) prima dell'inizio dei servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 22 Oneri fiscali e spese

1. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione sono poste a carico della Parte richiedente.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Art. 23 Modifiche

1. La presente convenzione può essere integrata e modificata su richiesta delle Parti e previo accordo tra le stesse. Le eventuali modifiche, integrazioni, o interpretazioni devono essere formulate con atto scritto, sottoscritto dalle Parti.

Art. 24 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione e relativi Allegati, nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.

Firmato digitalmente da: _____

Città Metropolitana di Torino

Firmato digitalmente da: _____

CSI-Piemonte